

REGOLAMENTO COVIP DEL 25 MAGGIO 2016 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 25 maggio 2016 ha deliberato il nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni che entrerà in vigore dal 1 aprile 2017, da applicarsi a tutte le forme di previdenza complementare di cui all'art. 252/2005 inclusi i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica ed in contribuzione definita a patto che abbiano un numero di iscritti attivi superiore a 5.000.

Il Regolamento prevede che prima dell'avvio della raccolta delle adesioni le forme di previdenza complementare debbano **depositare presso COVIP la Nota Informativa**. I fondi pensione negoziali, fondi aperti e PIP devono invece trasmettere, anche via PEC, alla Commissione una comunicazione che attesti la redazione della Nota Informativa, Statuto e Regolamento secondo gli schemi COVIP e copia della Nota Informativa. Solo per i fondi pensione preesistenti la data di deposito è individuata con riferimento al giorno in cui la Nota informativa è stata consegnata alla COVIP mezzo raccomandata o PEC. Per quanto concerne invece le variazioni alla documentazione depositata presso COVIP occorre sottolineare che **ogni variazione delle informazioni** contenute nei documenti depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento e la tempestiva comunicazione alla commissione. Le variazioni devono essere comunicate entro il 31 marzo di ogni anno, data in cui le forme di previdenza complementare devono provvedere all'aggiornamento delle Informazioni chiave per l'aderente e nella Nota informativa.

Per quanto concerne invece la **raccolta delle adesioni**, questa fase è preceduta dalla consegna gratuita al potenziale aderente delle Informazioni chiave per l'aderente assieme al documento "La mia pensione complementare". E' prevista inoltre la consegna gratuitamente all'aderente che ne faccia espressa richiesta anche copia della Nota informativa, dello Statuto e del Regolamento. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, occorre sottoporre al potenziale aderente la Scheda dei costi al fine di rendere possibile un confronto tra le due forme pensionistiche.

La raccolta delle adesioni mediante sito *web* è consentita a condizione che il sito contenga tutte le informazioni riportate nell'art. 13 del Regolamento¹. In

¹ L'art. 13 della Delibera COVIP del Regolamento del 25 maggio 2016, dispone che: "1. Nel caso di raccolta delle adesioni mediante sito *web*, il sito contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:

tal caso la procedura di collocazione prevede che prima della formalizzazione dell'adesione il potenziale aderente acquisisca i documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione complementare".

Una volta giunti alla fase di **adesione** l'art. 7 del nuovo Regolamento dispone che l'adesione ad una forma di previdenza complementare può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato in ogni sua parte. E' espressamente richiesto che immediatamente prima di completare la procedura di adesione, il potenziale aderente sia avvertito delle conseguenze che l'adesione comporta. A tal fine infatti la volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte del Modulo di adesione e della sua sottoscrizione.

E' riconosciuto inoltre all'aderente il **diritto di recedere** entro trenta giorni dalla data in cui si è conclusa l'adesione senza costi di recesso e senza doverne indicare il motivo. Per esercitare il diritto di recesso occorre che l'aderente invii una comunicazione scritta al fondo pensione mediante lettera raccomandata A/R o anche mezzo PEC ed il fondo pensione entro trenta giorni dal ricevimento del recesso provvede a rimborsare le somme pervenute al netto delle spese di adesione.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao

-
- a) la denominazione e l'indirizzo della sede legale o della sede secondaria del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;
- b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;
- c) il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP;
- d) l'indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP.
2. Sono inoltre rese disponibili sul sito web le informazioni relative a:
- a) le diverse fasi da seguire per la formalizzazione dell'adesione;
- b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della formalizzazione dell'adesione.
3. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene altresì le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.